Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 201

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 9 agosto 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **19.030** - Semestrale L. **10.020** - Trimestrale L. **5.520** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180** - Supplementi ordinari: L. **90** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **14.530** - Semestrale L. **8.020** - Trimestrale L. **4.520** - Un fascicolo L. **80** - Fascicoli annate arretrate: L. **160**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1968, n. **889**.

Modificazioni al regime daziario di alcuni prodotti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002, che ratifica e dà esecuzione agli accordi internazionali firmati in Atene il 9 luglio 1961 ed agli atti connessi, relativi all'associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia;

Vista la legge 15 ottobre 1964, n. 959, che ratifica e dà esecuzione agli accordi internazionali firmati in Ankara il 12 settembre 1963 ed agli atti connessi, relativi alla associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia;

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;

Visto il protocollo n. 15, punto 3, allegato all'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia, relativo alle importazioni di tabacchi greggi e di cascami di tabacco (voce n. 24.01 della nomenclatura di Bruxelles);

Vista la decisione del Consiglio di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia n. 1/67, relativa all'applicazione dell'art. 6 del protocollo n. 1 allegato all'accordo di Ankara;

Vista la decisione del Consiglio delle Comunità europee dell'8 dicembre 1967, relativa all'applicazione da parte degli Stati membri di talune disposizioni della decisione del Consiglio di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, relativa all'applicazione dell'art. 6 del protocollo n. 1 allegato all'accordo di Ankara;

Visto il regolamento n. 973/67/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1967, relativo all'applicazione, nella Comunità, di talune disposizioni della decisione del Consiglio di associazione tra la CEE e la Turchia, relativa alla applicazione dell'art. 6 del protocollo n. 1 allegato all'accordo di Ankara;

Vista la decisione del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1967, relativa all'apertura e alla ripartizione del contingente tariffario comunitario per i tabacchi greggi o non lavorati e i cascami di tabacco della voce n. 24.01 della tariffa doganale comune, originari della Turchia e in provenienza da questo Paese;

Vista la nota del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1967, relativa alla globalizzazione dei contingenti tariffari per le uve secche, fichi secchi e nocciole, in provenienza dalla Turchia;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

All'importazione dei sottoindicati prodotti, originari della Turchia e in provenienza da questo Paese, nei limiti del contingente tariffario a fianco di ciascuno indicato, valido dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, si applica un dazio doganale pari alla metà del dazio della tariffa doganale comune in vigore, per gli stessi prodotti, alla data della importazione, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze:

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	CONTINGENTE
		Tonnellate
ex 03.01-B-I-a	Sgombri freschi, refrigerati o congelati, interi, decapitati o in pezzi	50
ex 03.01-B-I-c	Altri pesci di mare (escluse le alici) freschi, refrigerati o congelati, interi, decapitati o in pezzi	370

I contingenti di cui al comma precedente, per il periodo fino al 31 dicembre 1968, sono aumentati di un dodicesimo.

Il regime previsto da questo articolo è applicabile sino a quando non sarà entrata in vigore nelle Comunità europee la politica comune della pesca.

Art. 2.

All'importazione dei sottoindicati prodotti, originari della Turchia e in provenienza da questo Paese, nei limiti del contingente tariffario a fianco di ciascuno indicato, valido dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, si applica un dazio doganale pari al dazio doganale applicabile alle importazioni degli stessi prodotti in provenienza dagli altri Stati membri delle Comunità europee, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze:

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	CONTIN-GENTE
		Tonnellate
ex 03.01-B-I-b	Tonni freschi, refrigerati o congelati, interi, decapitati o in pezzi, comprese le specie thynnus pelamis (« palamite ») e thunnus thynnus (« toriks » o « orkinos ») . .	1150
03.03-A-I	Aragoste e gamberi di mare . . .	50
03.03-A-II	Granchi, gamberetti e gamberi di acqua dolce	50

I contingenti di cui al comma precedente, per il periodo fino al 31 dicembre 1968, sono aumentati di un dodicesimo.

Il regime previsto da questo articolo è applicabile sino a quando non sarà entrata in vigore nelle Comunità europee la politica comune della pesca.

Art. 3.

A decorrere dalla data di applicazione del regolamento comunitario n. 973/67 adottato dal Consiglio delle Comunità europee l'8 dicembre 1967, i dazi previsti dalla vigente tariffa doganale nei confronti dei prodotti indicati dagli articoli 1 e 2 del citato regolamento comunitario n. 973/67 si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dallo stesso regolamento comunitario n. 973/67 e dalle relative norme di applicazione, nonchè dalle successive modifiche ed aggiunte.

Art. 4.

La nota (6) alle voci di tariffa numeri 08.04-B-I-a e 08.04-B-II-a, di cui alla tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1967, n. 505, è modificata come segue:

« Dal 1° gennaio 1968 fino al 30 giugno 1968, per le uve secche in recipienti o involucri immediati di contenuto netto non superiore a 15 kg. originarie della Turchia e in provenienza da questo Paese, nei limiti di un contingente di 55.705 quintali, si applicano i dazi doganali sottoindicati, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze:

uve secche, di Corinto: 1,60 % sul valore;

uve secche, altre: 1,80 % sul valore.

Art. 5.

All'importazione di vini di qualità della voce di tariffa n. ex 22.05-B, originari della Turchia e in provenienza da questo Paese — il cui elenco sarà stabilito successivamente dal Consiglio di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia — che siano conformi alle norme applicabili in materia di denominazione controllata, da stabilirsi successivamente dal suddetto Consiglio di associazione, e siano trasportati direttamente dalla Turchia in Italia, nei limiti di un contingente tariffario di 500 ettolitri, valido dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, si applica un dazio doganale pari alla metà del dazio della tariffa doganale comune in vigore, per gli stessi prodotti, alla data dell'importazione, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Per il periodo fino al 31 dicembre 1968, il contingente di cui al comma precedente è aumentato di un dodicesimo.

La riesportazione verso gli altri Stati membri delle Comunità europee dei prodotti che saranno importati in applicazione di questo articolo sarà autorizzata soltanto a condizione che sui prodotti riesportati sia stato riscosso complessivamente il dazio pieno.

Il regime previsto da questo articolo è applicabile sino a quando non sarà entrata in vigore nelle Comunità europee la politica vitivinicola comune.

Art. 6.

Dal 1° gennaio 1968, per i tabacchi greggi o non lavorati e per i cascami di tabacco, della voce di tariffa n. 24.01, in provenienza da Paesi estranei alle Comunità europee, si applicano i seguenti dazi doganali:

15 % sul valore, con riscossione massima di 70 U.C. per 100 kg di peso netto, per i tabacchi di valore per collo, uguale o superiore a 280 U.C. per 100 kg di peso netto, della sottovoce A;

28 % sul valore, con riscossione minima di 29 U.C. e riscossione massima di 38 U.C. per 100 kg di peso netto, per gli altri tabacchi greggi o non lavorati e per i cascami di tabacco, della sottovoce B.

Art. 7.

La nota (1) alle voci di tariffa numeri 24.01-A e 24.01-B, di cui alla tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1967, n. 505, è modificata come segue:

« Dal 1° gennaio 1968 fino al 31 dicembre 1968, i tabacchi greggi o non lavorati ed i cascami di tabacco, originari della Turchia e in provenienza da questo Paese, nei limiti di un contingente da determinarsi dagli organi competenti delle Comunità europee, sono ammessi alla importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze ».

Art. 8.

Fino al 30 giugno 1968, all'importazione dei sottoindicati prodotti, originari della Turchia e in provenienza da questo Paese, nei limiti del contingente tariffario a fianco di ciascuno indicato, si applica un dazio doganale pari alla metà del dazio della tariffa doganale comune, in vigore, per gli stessi prodotti, alla data dell'importazione, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze:

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	CONTIN-GENTE
		Tonnellate
55.08	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna	15
55.09	Altri tessuti di cotone	15
60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica nè gommata . . .	6
62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine, ed altri manufatti per l'arredamento	6

Fino al 30 giugno 1968, la riesportazione verso gli altri Stati membri delle Comunità europee dei prodotti che saranno importati in applicazione di questo articolo sarà autorizzata soltanto a condizione che sui prodotti riesportati sia stato riscosso complessivamente il dazio pieno.

Art. 9.

Dal 1° luglio 1968, all'importazione dei sottoindicati prodotti, originari della Turchia e in provenienza da questo Paese, nei limiti del contingente tariffario annuo da determinarsi dagli organi competenti delle Comunità europee, si applica un dazio doganale pari alla metà del dazio della tariffa doganale comune in vigore, per gli stessi prodotti, alla data dell'importazione, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze:

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
55.08	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna
55.09	Altri tessuti di cotone
60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica nè gommata
62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina: tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento

Art. 10.

Dal 1° gennaio 1968, all'importazione dei sottoindicati tappeti fatti a mano, originari della Turchia e in provenienza da questo Paese, si applicano i dazi doganali a fianco di ciascuno indicati:

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI
ex 58.01-A	Tappeti di lana o di peli fini, fatti a mano	24 % con riscossione massima di 4 U.C. per m²
ex 58.01-B	Tappeti di seta, fatti a mano	20 %
ex 58.01-C	Tappeti di altre materie tessili, fatti a mano	12 %
ex 58.02-A	Altri tappeti, fatti a mano	20 %
ex 58.02-B	Tessuti detti Kelim o Kilim, fatti a mano	10,5 %

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1968

SARAGAT

MORO — PRETI — FANFANI — COLOMBO — PIERACCINI — RESTIVO — ANDREOTTI — TOLLOY — NATALI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 53. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 giugno 1968, n. **890.**

Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad accettare la donazione di un immobile in comune di Pachino.

N. 890. Decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1968, col quale, sulla proposta del relativo Ministro, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni viene autorizzata ad accettare dal comune di Pachino (Siracusa) la donazione di un'area di mq. 404,80 sita in Pachino, confinante con via Anita ad est, via Savonarola a nord, via Pellegrino Rossi ad ovest, da destinare alla costruzione dell'edificio p. t., come da atto rogato dal notaio dott. Francesco Barone in data 29 gennaio 1966, rep. 25303, raccolta n. 5469, registrato a Pachino il 15 febbraio 1966 al n. 133, vol. VI.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 63. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1968.

Cessazione dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre successivo, registro n. 31 Tesoro, foglio n. 136, con il quale il sig. Giancarlo Cerutti venne nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Genova;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio successivo, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 307, con il quale il sig. Giancarlo Cerutti è stato nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Milano;

Vista la dichiarazione in data 20 giugno 1967, con la quale il sig. Giancarlo Cerutti, premesso che è pendente presso il Consiglio di Stato un ricorso contro la graduatoria di merito del concorso ad agente di cambio presso la borsa valori di Milano, nel quale egli è risultato vincitore, chiede di essere messo fuori ruolo od in aspettativa presso la borsa valori di Genova, nelle more della decisione del Consiglio di Stato, oppure, nell'impossibilità di accoglimento di tale richiesta, chiede un provvedimento che salvaguardi il diritto di riprendere la sua attività di agente di cambio presso la borsa valori di Genova, qualora venisse accolto il citato ricorso avanti il Consiglio di Stato con il conseguente annullamento della graduatoria di merito del concorso presso la borsa valori di Milano;

Ritenuto che la richiesta del sig. Cerutti di « collocamento fuori ruolo » o di « aspettativa » presso la borsa valori di Genova non può essere accolta, perchè non sono previsti dalla legge vigente istituti del genere per l'attività degli agenti di cambio e, comunque, essi non sarebbero applicabili nella situazione in cui si trova il sig. Cerutti, che non cessa dall'attività stessa ma la esplica in altra sede, ponendosi con ciò in una situazione di incompatibilità;

Ritenuto, d'altra parte, che in caso di accoglimento del ricorso pendente avanti al Consiglio di Stato per lo

annullamento della graduatoria di merito relativa al concorso presso la borsa valori di Milano, si dovrebbe ripristinare nei confronti dei concorrenti già agenti di cambio, il loro rispettivo precedente *status* professionale e quindi nella fattispecie il sig. Cerutti sarebbe reintegrato nelle funzioni di agente di cambio presso la borsa valori di Genova;

Vista, altresì, la dichiarazione in data 7 giugno 1967, con la quale il sig. Cerutti, nell'assumere le funzioni di agente di cambio presso la borsa valori di Milano, a seguito della nomina conseguita con il richiamato decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1967, si è impegnato ad esercitare presso quella borsa valori la sua attività di agente di cambio, optando così per lo esercizio della carica presso la borsa valori di Milano anzichè presso quella di Genova, nel cui ruolo degli agenti di cambio era già iscritto;

Visti i pareri espressi dal comitato direttivo degli agenti di cambio di Genova, dalla deputazione della borsa valori di Genova e dall'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza governativa della borsa valori della citata città, in data rispettivamente del 24 agosto 1967, 10 ottobre 1967 ed 11 ottobre 1967:

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Il sig. Giancarlo Cerutti, agente di cambio presso la borsa valori di Milano, cessa dalla carica di agente di cambio della borsa valori di Genova, con decorrenza dal 7 giugno 1967.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1968

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1968
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 106

(7563)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1968.

Conferma alla S.p.a. Produttori riso « S.A.P.R.I. », delle autorizzazioni per l'esercizio di un magazzino generale in Mortara, concesse alla S.p.a. Magazzini generali della Lomellina.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sullo ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1927, con il quale la S.p.a. Magazzini generali della Lomellina, con sede in Milano, piazza Pio XI, n. 1, venne autorizzata ad istituire ed esercitare in Mortara un magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1956 con il quale la predetta società fu autorizzata ad ampliare il magazzino generale;

Viste le istanze in data 10 maggio e 17 dicembre 1963 con le quali la suindicata S.p.a. Magazzini generali della Lomellina ha chiesto sia l'autorizzazione a ricevere in deposito nel suddetto magazzino generale anche le merci estere, sia l'autorizzazione ad ampliare lo stesso magazzino generale con un capannone di nuova costruzione, denominato « magazzino nuovo merci varie », da destinare al deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Viste le istanze del 4 maggio e del 24 agosto 1966 con le quali la S.p.a. Produttori riso « S.A.P.R.I. », con sede in Milano, a seguito della incorporazione della S.p.a. Magazzini generali della Lomellina, ha chiesto che le siano confermate le autorizzazioni per il suindicato magazzino generale concesse alla società incorporata ed ha fatto proprie le richieste da questa avanzate con le domande del 10 maggio e del 17 dicembre 1963 sopra citate;

Vista la dichiarazione in data 8 novembre 1967 con la quale la predetta S.p.a. Produttori riso « S.A.P.R.I. » ha rinunciato all'autorizzazione a ricevere in deposito merci estere nel magazzino generale;

Viste le deliberazioni n. 264 del 13 maggio 1963, numero 543 e n. 544 del 25 ottobre 1963 e n. 328 del 27 maggio 1966 con le quali la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle suddette istanze della S.p.a. Magazzini generali della Lomellina e della società « S.A.P.R.I. » ed ha proposto di elevare da L. 6.000.000 (seimilioni) a L. 8.000.000 (ottomilioni) l'ammontare del deposito cauzionale per l'esercizio del magazzino generale;

Visti i documenti presentati a corredo delle istanze sopra citate;

Decreta:

Art. 1.

Le autorizzazioni ad esercitare in Mortara (Pavia) un magazzino generale per il deposito di mercie varie nazionali e nazionalizzate, di cui ai decreti ministeriali 30 giugno 1927 e 26 luglio 1956, indicati nelle premesse del presente decreto, concesse alla S.p.a. « Magazzini generali della Lomellina » sono confermate alla S.p.a. Produttori riso « S.A.P.R.I. », con sede in Milano, a seguito dell'incorporazione in questa società della stessa S.p.a. Magazzini generali della Lomellina.

Art. 2.

La S.p.a. Produttori riso « S.A.P.R.I. » è autorizzata ad ampliare il magazzino generale, di cui al precedente articolo, con il capannone della capacità di 60.000 quintali, denominato « magazzino nuovo merci varie », meglio descritto nella planimetria e nella relazione tecnica presentate a corredo delle istanze citate nelle premesse del presente decreto.

In detto capannone possono essere depositate merci nazionali e nazionalizzate.

Art. 3.

L'ammontare del deposito cauzionale che la S.p.a. Produttori riso « S.A.P.R.I. » è tenuta a prestare per l'esercizio del suindicato magazzino generale è elevato da L. 6.000.000 (seimilioni) a L. 8.000.000 (ottomilioni) salvo successive determinazioni.

Per le operazioni di deposito effettuate nel nuovo capannone si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(7574)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1968.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Consorzio cooperativo di lavoro - Il Guasco - società cooperativa a r. l. », con sede in Ancona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti effettuati in data 20 maggio 1968 dall'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Ancona alla società cooperativa « Consorzio cooperativo di lavoro - Il Guasco - Società cooperativa a r. l. », con sede in Ancona, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Consorzio cooperativo di lavoro - Il Guasco - Società cooperativa a r. l. », costituita per rogito notaio dott. Giorgio Sabatini in data 28 ottobre 1965, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Domenico Falivene ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1968

Il Ministro: Bosco

(7588)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1968.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa elettricisti a r. l. », con sede in Savona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione straordinaria effettuata in data 21, 22, 24, 25, 28 maggio 1968 alla società « Cooperativa elettricisti a responsabilità limitata », con sede in Savona, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa elettricisti a r. l. », con sede in Savona, costituita per rogito notaio Scorza Emilio in data 25 agosto 1924, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Emilio Caracciolo ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1968

Il Ministro: Bosco

(7587)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1968.

Declassificazione dalle provinciali di due tratti di strada in provincia di Pistoia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera n. 186 del 12 settembre 1966, con la quale l'amministrazione provinciale di Pistoia ha chiesto:

1) declassificazione da provinciali a comunali dei seguenti tratti di strada:

a) tratto della strada provinciale « Montalese » da Pistoia (incrocio con la via Antonelli) all'incrocio con la via di San Rocco in località « Seiarcole » (spigolo est della casa con il numero civico 100 di proprietà Pallavicini), dell'estesa di km. 1+225;

b) tratto della strada provinciale « Pratese » da Pistoia (località « Gelso » - limite della traversa di abitato) allo spigolo est della casa con il numero civico 320 di proprietà Santini in località « Nespolo » della estesa di km. 2+042,

in quanto, con lo sviluppo del centro urbano hanno assunto le caratteristiche di strade interne ad abitato;

2) che per le strade provinciali « Montalese » e « Pratese », in conseguenza delle suddette declassificazioni, vengano modificate sia l'estesa sia la denominazione dei capisaldi;

Visto il voto 14 maggio 1968, n. 793, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole al riguardo;

Ritenuto che occorre declassificare dalla categoria delle provinciali i tratti delle strade di cui ai punti *a*) e *b*) e di classificare gli stessi tra le comunali, ed inoltre, rettificare sia l'estesa, sia la denominazione dei capisaldi delle strade provinciali « Montalese » e « Pratese »;

Decreta:

1) Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, i tratti di strade di cui alle premesse, cessano di appartenere al novero delle strade provinciali e sono classificati comunali entrando a far parte dell'elenco delle strade del comune di Pistoia;

2) la denominazione dei capisaldi e l'estesa della strada provinciale « Montalese », di cui alle premesse, ven-

gono modificate come segue: « dall'incrocio con la via di San Rocco (località « Seiarcole ») alla piazza di Montale », di km. 6+255;

3) la denominazione dei capisaldi e l'estesa della strada provinciale « Pratese », di cui alle premesse, vengono modificate come segue: « dallo spigolo est della casa con il numero civico 320 di proprietà Santini in località Nespolo al confine con la provincia di Firenze », di chilometri 7+291.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1968

Il Ministro: NATALI

(7621)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1968.

Emissione di buoni ordinari del tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 29 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 6 marzo 1968, con il quale si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere nel periodo dal 1° marzo 1968 al 31 dicembre 1968, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Decreta:

E' disposta nel mese di agosto 1968 l'emissione di buoni ordinari del tesoro al portatore a dodici mesi, fino al limite dell'importo in valore nominale di lire centosettantacinquemiliardi.

Detta emissione sarà effettuata il giorno 30 agosto 1968.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1968

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *agosto* 1968
Registro n. 23 *Tesoro, foglio n.* 385

(7702)

DECRETO PREFETTIZIO 11 luglio 1968.

Costituzione del consiglio provinciale di sanità di Ravenna.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Considerata la necessità di provvedere, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, alla rinnovazione del consiglio provinciale di sanità, scaduto per compiuto triennio;

Viste le designazioni degli enti ed organizzazioni interessati;

Sentito il medico provinciale per quanto riguarda la nomina dei componenti non di diritto;

Visto l'art. 12 del citato decreto presidenziale;

Decreta:

Il consiglio provinciale di sanità, per la provincia di Ravenna, per il triennio 1968-1971, con decorrenza dalla data del presente decreto, è costituito come segue:

Presidente:
il prefetto.

Componenti:
il medico provinciale di Ravenna;
il veterinario provinciale di Ravenna;
il presidente del tribunale di Ravenna;
l'ingegnere capo del genio civile di Ravenna;
il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Ravenna;
il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro di Ravenna;
l'ufficiale medico militare in attività di servizio più elevato in grado, residente in Ravenna;
l'ufficiale sanitario del comune di Ravenna;
Turci dott. Francesco, medico condotto;
il direttore della sezione medico-micrografica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Ravenna;
il direttore della sezione chimica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Ravenna;
Gullotta dott. Pancrazio, presidente dell'amministrazione dell'ospedale civile di Faenza;
Badiali prof. Carlo, direttore sanitario dell'ospedale civile di Ravenna;
Rosa dott. Luigi, primario medico dell'ospedale civile di Ravenna;
Grossi prof. Tommaso, primario chirurgo dell'ospedale civile di Ravenna;
Bazzocchi prof. Giovanni, medico chirurgo;
Marinelli prof. Pietro, medico chirurgo;
Bacchini dott. Cesare, medico chirurgo specializzato in pediatria;
Bondi avv. Giuliano, esperto in materie amministrative;
Focaccia ing. Anacleto, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;
Balatroni ing. Ivanoe, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;
Zaffagnini prof. Ettore, rappresentante dell'ordine dei medici della provincia di Ravenna;
Baracchini dott. Menotti, rappresentante dell'ordine dei farmacisti della provincia di Ravenna;
Rambelli dott. Antonio, rappresentante dell'ordine dei veterinari della provincia di Ravenna;
Lapini Fausta, rappresentante del collegio delle ostetriche della provincia di Ravenna;
Betti Blandina, rappresentante del collegio delle infermiere professionali e assistenti sanitarie della provincia di Ravenna;
Stirati dott. Gabriele, rappresentante dell'I.N.P.S., direttore della sede provinciale di Ravenna;
Minerbi dott. Giancarlo, rappresentante dell'I.N.A.I.L., sede provinciale di Ravenna;
Giovanardi dott. Ernesto, rappresentante dell'I.N.A.M., sede provinciale di Ravenna;

Segretario:
Cristaldi dott. Francesco, consigliere di 3ª classe, addetto all'ufficio del medico provinciale di Ravenna.

Ravenna, addì 11 luglio 1968

Il prefetto: GENNARO

(7591)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica dell'istituto professionale per l'industria e l'artigianato « G. Zanardelli » di Gardone Val Trompia ad accettare una donazione.

Con decreto n. 1686 del 16 maggio 1968 il prefetto della provincia di Brescia, ha autorizzato la cassa scolastica dell'istituto professionale per l'industria e l'artigianato « G. Zanardelli » di Gardone Val Trompia ad accettare la somma di L. 2.000.000 (duemilioni) in due buoni Consorzio di credito per le opere pubbliche obbligazioni 6 %, offerti dalla ditta Pietro Beretta di Gardone Val Trompia, a ricordo della signora Maria Luisa Beretta Carnacini, per l'istituzione di due borse di studio annuali di L. 60.000 ciascuna.

(7600)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 52

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 agosto 1968

1 Dollaro USA	621,385
1 Dollaro canadese	579,175
1 Franco svizzero	144,217
1 Corona danese	82,637
1 Corona norvegese	86,99
1 Corona svedese	120,375
1 Fiorino olandese	171,577
1 Franco belga	12,424
1 Franco francese	124,922
1 Lira sterlina	1.487,675
1 Marco germanico	154,605
1 Scellino austriaco	24,04
1 Escudo Port.	21,725
1 Peseta Sp.	8,925

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 5 giugno 1968 dal signor Grgurich Luciano, nato a Trieste il 20 marzo 1945 e qui residente in via Bonomea, 183, tendente ad ottenere, a termini del l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Gregori;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Grgurich Luciano è ridotto nella forma italiana di Gregori.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 24 luglio 1968

Il prefetto: CAPPELLINI

(7596)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso concernente la pubblicazione di bandi di concorso a borse di studio o di addestramento

Si informa che nel Bollettino ufficiale del C.N.R. - anno III, parte III, n. 19 del 31 luglio 1968, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso (*):

Bando di concorso a dieci borse di addestramento alla ricerca per tecnici, per un corso di qualificazione per tecnici di animali da laboratorio, presso il Centro di studi nucleari della Casaccia, del Comitato nazionale per l'energia nucleare.

Bando di concorso a ventisette borse di studio da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze giuridiche e politiche.

Bando di concorso a sette borse di addestramento alla ricerca per laureati, nell'ambito del programma particolare di ricerca sull'automazione dell'industria meccanica, con speciale riguardo alle macchine utensili.

Bando di concorso a tre borse di studio da usufruirsi presso la scuola di specializzazione in ingegneria sanitaria della facoltà d'ingegneria dell'Università di Napoli, per ricerche nell'ambito del programma particolare di ricerca sull'approvvigionamento idrico, con speciale riguardo ai procedimenti di dissalazione.

(*) e n. 20 del 10 agosto 1968.

Bando di concorso a sessanta borse di addestramento alla ricerca per laureati, nell'ambito dei raggruppamenti di ricerca del Comitato nazionale per le scienze matematiche.

Bando di concorso a sei borse di ricerca per stranieri, da usufruirsi presso istituti matematici italiani.

Bando di concorso a sei borse di studio presso istituti o laboratori esteri, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche.

(7660)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso per titoli per l'assegnazione di ventidue borse di studio a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di 2° grado in materie scientifiche o tecniche.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492;

Visto il decreto interministeriale in data 30 aprile 1968, con cui vengono stabiliti il numero delle borse da assegnare durante l'esercizio finanziario 1969 ed il loro importo unitario, nonchè specificate le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate le borse di studio medesime ed il contingente massimo, non superiore al 25 per cento, di borse di studio da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente, ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie;

Visto in particolare l'art. 2 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332;

Visto il proprio decreto 10 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti addì 3 marzo 1965, registro n. 4 Sanità, foglio n. 54, modificato con decreti 1° luglio 1965 e 26 aprile 1967, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, il 4 settembre 1965, registro n. 9 Sanità, foglio n. 193 ed il 7 luglio 1967, registro n. 6 Sanità, foglio n. 388, con cui vengono stabiliti i requisiti per la partecipazione al concorso per titoli per il conferimento

delle sopraddette borse di studio, i titoli valutabili, le modalità per l'assegnazione delle borse stesse e per la erogazione delle somme, nonchè la disciplina dei rapporti fra i borsisti e l'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli per l'assegnazione a cittadini italiani, provvisti di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, di ventidue borse di studio dell'ammontare di L. 900.000 lorde cadauna, così ripartate fra le seguenti materie:

n. 3 borse di studio per le materie biologiche;
n. 3 borse di studio per le materie chimiche;
n. 9 borse di studio per le materie fisiche;
n. 2 borse di studio per le materie parassitologiche ed epidemiologiche;
n. 1 borsa di studio per le materie veterinarie;
n. 3 borse di studio per le materie di ingegneria sanitaria;
n. 1 borsa di studio per le materie di elettronica sanitaria.

Le borse di studio riservate per ciascuna delle sopraddette materie, che non possano essere assegnate, andranno in aumento per le altre materie e saranno conferite ai concorrenti risultati idonei in queste ultime e che sulla base di una graduatoria unica, abbiano riportato nell'ordine le più alte votazioni.

Non è consentito di prendere parte a più di due concorsi per le materie sopra indicate.

Art. 2.

Le dette borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento ed il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di ricerche di lavori scientifici che interessano l'attività dell'Istituto superiore di sanità.

Esse avranno la durata di dieci mesi ciascuna e saranno godute presso l'Istituto superiore di sanità fino e non oltre il 31 dicembre 1969; la loro durata di inizio sarà stabilita con il decreto del Ministro per la sanità di assegnazione delle borse medesime.

Con il decreto di prima assegnazione viene anche approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei.

La stessa graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della sanità, per gli ulteriori effetti di legge, e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante annunzio nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono esclusi dal conferimento delle borse di studio, i dipendenti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 3.

L'ammontare della borsa di studio concessa, verrà corrisposto in rate mensili anticipate, al netto delle ritenute erariali.

Per gli adempimenti amministrativi all'uopo richiesti, il pagamento del primo rateo non potrà avvenire prima di venti giorni dalla liquidazione della relativa spesa.

Tale liquidazione sarà effettuata:

1) dopo la registrazione presso la Corte dei conti, del relativo provvedimento di assegnazione della borsa di studio;

2) previa dichiarazione del capo dei competenti laboratori, comprovante l'inizio dell'attività da parte del borsista;

3) dopo la presentazione da parte del borsista medesimo, della polizza di assicurazione di cui al successivo art. 4, e dei documenti di cui al successivo art. 12 del presente bando.

I ratei successivi saranno corrisposti su dichiarazione del capo dei laboratori ove la borsa deve essere usufruita, dalla quale risulti che l'assegnatario abbia regolarmente svolta la sua attività di ricerca, di studio e di perfezionamento in programma.

Art. 4.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di assicurarsi a sue spese per la durata della borsa contro i rischi e gli infortuni (morte, inabilità temporanea, invalidità permanente) derivanti dall'esercizio della sua attività presso l'Istituto superiore di sanità;

2) di iniziare la propria attività presso i laboratori cui è stato destinato alla data che sarà stabilita;

3) di frequentare i laboratori medesimi nel periodo di durata della borsa per svolgere le ricerche ed i lavori per i quali è stata concessa la borsa stessa;

4) di presentare alla segreteria didattica dell'Istituto, almeno entro dieci giorni prima dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal capo dei laboratori competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta; in tale relazione dovrà darsi notizia di eventuali invenzioni o scoperte cui abbia dato luogo l'attività esplicata dal borsista stesso;

5) di osservare le norme interne dell'istituto e quelle particolari dei laboratori in cui svolge il proprio compito.

Art. 5.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli *italiani non appartenenti alla Repubblica;*

b) licenza di scuola media di secondo grado in materie scientifiche o tecniche attinenti all'oggetto delle borse di studio;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento connesso con il godimento della borsa;

e) età non superiore agli anni 28.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 6.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla sede dell'istituto stesso (viale Regina Elena n. 299 00161 Roma) entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo della presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, importa la inammissibilità dell'aspirante stesso al concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita, a tutti gli effetti, dal timbro a data, apposto dall'archivio dell'Istituto superiore di sanità.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante deve dichiarare con chiarezza e precisione:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza;

4) se abbia riportato o meno condanne penali;

5) a quale dei concorsi per le materie indicate nell'art. 1 del presente bando intende partecipare;

6) di accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio, e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse.

In calce alla domanda devono altresì risultare la firma del candidato ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma del candidato deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 7.

La domanda di ammissione al concorso, dovrà essere corredata dai seguenti documenti, lettere *a*) e *d*), redatti in carta legale ed in ogni caso conformi alle vigenti disposizioni della legge sul bollo, nonchè dai seguenti atti, lettere *b*), *c*) *e*) ed eventuali pubblicazioni, redatti in carta semplice:

a) certificato di licenza di scuola media di 2° grado in materie scientifiche o tecniche attinenti all'oggetto delle borse di studio, nel quale siano indicate le votazioni riportate negli esami, nonchè la data di conseguimento delle licenza medesima;

b) programma delle ricerche e del lavoro cui l'aspirante intende dedicarsi nell'ambito delle materie elencate nell'art. 1 del presente bando e per le quali ha chiesto di utilizzare la borsa;

c) eventuale breve curriculum vitae et studiorum;

d) ogni altro eventuale documento, attestante studi svolti e servizi prestati, che l'aspirante ritenga utile presentare nel proprio interesse;

e) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati.

Gli atti di cui alle lettere *b*), *c*) ed eventuali pubblicazioni, dovranno recare in calce, a pena di nullità, la firma dell'interessato.

Art. 8.

Saranno esclusi dal concorso:

1) i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma dell'art. 6, e quelli che non avranno fatto pervenire entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti ad essi eventualmente restituiti, perchè formalmente imperfetti;

2) gli aspiranti le cui domande non contengono tutte le indicazioni precisate all'art. 6 del presente bando;

3) coloro che non faranno pervenire il documento e l'atto di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 7, in conformità al disposto dello stesso articolo, entro il termine di cui al primo comma dell'art. 6.

Non si terrà conto degli altri documenti, atti e pubblicazioni, se perverranno all'archivio dell'Istituto superiore di sanità, oltre i termini di cui al predetto articolo, anche se spediti in tempo utile, nè si terrà conto delle domande che, alla scadenza risultassero sfornite della prescritta documentatzione, ne sara infine consentito, dopo scaduto il termine stesso, di sostituire i documenti, atti e pubblicazioni già presentati, ancorchè, per quanto riguarda queste ultime, si tratti di sostituire dattiloscritti o bozze di stampa con i corrispondenti lavori.

Art. 9.

Coloro che intendano partecipare a due concorsi di cui alle materie indicate all'art. 1, dovranno presentare domande separate per ciascuno di essi.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata dalla prescritta documentazione di cui all'art. 7 del presente bando.

In nessun caso potrà farsi riferimento ai documenti, atti e pubblicazioni allegati alla prima domanda, o in precedenza eventualmente presentati all'Istituto superiore di sanità o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Al candidato che partecipi a due concorsi per le materie di cui al predetto art. 1, e risulti vincitore di ambedue i concorsi, la commissione assegnerà al predetto la borsa di studio nelle materie nelle quali avrà riportato il punteggio più elevato.

In caso di parità di punteggio, la stessa commissione deciderà, con giudizio insindacabile, quale borsa di studio deve essere al medesimo attribuita.

Art. 10.

Il giudizio sui titoli dei singoli aspiranti, la graduatoria di merito e l'assegnazione ai vincitori delle borse di studio per le singole materie elencate all'art. 1 del presente bando, saranno effettuati, nei modi previsti dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332 e dal regolamento e successive modifiche, approvato con decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965.

La commissione di cui all'art. 3 della citata legge, nel suo giudizio terrà conto della documentazione, al fine di stabilire l'attitudine dei singoli candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica, e della preparazione eventualmente gia da loro acquisita nel campo specifico delle ricerche per le quali hanno chiesto di utilizzare la borsa, nonchè del programma di lavoro cui l'aspirante intende dedicarsi.

La stessa commissione può, a suo giudizio insindacabile, escludere dal concorso quei candidati, il cui programma di lavoro presentato, non sia attuabile in relazione ai mezzi di cui dispone l'Istituto superiore di sanità, e lo stesso non sia rispondente alle finalità istituzionali dell'Istituto medesimo, o sia comunque, non corretto dal punto di vita scientifico.

Art. 11.

Le borse che risulteranno disponibili, per rinunzia o decadenza dei vincitori, potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei nelle varie materie, secondo l'ordine di ciascuna graduatoria.

Tali assegnazioni dovranno avere decorrenza effettiva, non posteriore, in ogni caso e per qualsiasi motivo, al 1° maggio 1969.

Art. 12.

I concorrenti ai quali sia stata assegnata la borsa di studio dovranno presentare o far pervenire all'Istituto superiore di sanità i seguenti documenti, tutti su prescritta carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato di nascita);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

4) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento connesso agli studi e ricerche oggetto della borsa di studio.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di comunicazione relativa all'assegnazione della borsa di studio.

Art. 13.

In nessun caso si farà luogo alla restituzione dei documenti indicati nell'articolo precedente.

I documenti, atti e titoli di cui al precedente art. 7, saranno restituiti, a richiesta degli interessati, dopo 180 giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica della notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria del presente concorso nel Bollettino Ufficiale del Ministero.

Art. 14.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1968

Il Ministro: ZELIOLI LANZINI

Registrato alla Corte dei conti addì 24 luglio 1968
Registro n. 8 *Sanità, foglio n.* 285.

(Schema esemplificativo della domanda)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena n. 299 - 00161 — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. . . . . . .(il . . . . . . e residente in . . . . . . (prov. di . . . .) via . . . . . . n. . . tel. . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli per l'assegnazione di ventidue borse di studio a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di 2° grado in materie scientifiche o tecniche;

Dichiara di concorrere per le materie . . . .

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, di:

1) essere cittadino italiano;

2) non aver riportato condanne penali;

3) accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

4) impegnarsi, qualora gli verrà assegnata la borsa di studio, ad osservare gli obblighi di cui all'art. 4 del bando di concorso ed in particolare di contrarre l'assicurazione (morte, inabilità temporanea, invalidità permanente) per la durata della borsa stessa contro i rischi e gli infortuni derivanti dall'esercizio della sua attività presso l'Istituto superiore di sanità;

5) allegare i documenti e atti di cui all'art. 7 del bando di concorso, indicati nell'unito elenco.

Data . . . .

Firma

. . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .

(7489)

Concorso per titoli per l'assegnazione di otto borse di studio a cittadini italiani che seguono corsi di studi universitari in materie scientifiche o tecniche.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492;

Visto il decreto interministeriale in data 30 aprile 1968, con cui vengono stabiliti il numero delle borse da assegnare durante l'esercizio finanziario 1969 ed il loro importo unitario, nonchè specificate le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate le borse di studio medesime ed il contingente massimo, non superiore al 25 per cento, di borse di studio da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente, ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie;

Visto in particolare l'art. 2 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332;

Visto il proprio decreto 10 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti addì 3 marzo 1965, registro n. 4 Sanità, foglio n. 54, modificato con decreti 1° luglio 1965 e 26 aprile 1967, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, il 4 settembre 1965, registro n. 9 Sanità, foglio n. 193 e il 7 luglio 1967, registro n. 6 Sanità, foglio n. 388, con cui vengono stabiliti i requisiti per la partecipazione al concorso per titoli per il conferimento delle sopraddette borse di studio, i titoli valutabili, le modalità per l'assegnazione delle borse stesse e per l'erogazione delle somme, nonchè la disciplina dei rapporti fra i borsisti e l'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli per l'assegnazione a cittadini italiani che seguono corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche, di 8 borse di studio dell'ammontare di L. 900.000 lorde cadauna, così ripartite fra le seguenti materie:

n. 1 borsa di studio per le materie fisiche;

n. 4 borse di studio per le materie microbiologiche ed epidemiologiche;

n. 1 borsa di studio per le materie parassitologiche ed epidemiologiche;

n. 2 borse di studio per le materie veterinarie.

Le borse di studio riservate per ciascuna delle sopraddette materie, che non possano essere assegnate, andranno in aumento per le altre materie e saranno conferite ai concorrenti risultati idonei in queste ultime e che, sulla base di una graduatoria unica, abbiano riportato nell'ordine le più alte votazioni.

Non è consentito di prendere parte a più di due concorsi per le materie sopra indicate.

Art. 2.

Le dette borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento ed il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di ricerche di lavori scientifici che interessano l'attività dell'Istituto superiore di sanità.

Esse avranno la durata di dieci mesi ciascuna e saranno godute presso l'Istituto superiore di sanità fino e non oltre il 31 dicembre 1969; la loro data di inizio sarà stabilita con il decreto del Ministro per la sanità di assegnazione delle borse medesime.

Con il decreto di prima assegnazione viene anche approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei.

La stessa graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, per gli ulteriori effetti di legge, e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante annunzio nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono esclusi dal conferimento delle borse di studio, i dipendenti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 3.

L'ammontare della borsa di studio concessa, verrà corrisposto in rate mensili anticipate, al netto delle ritenute erariali.

Per gli adempimenti amministrativi all'uopo richiesti, il pagamento del primo rateo non potrà avvenire prima di venti giorni dalla liquidazione della relativa spesa.

Tale liquidazione sarà effettuata:

1) dopo la registrazione presso la Corte dei conti, del relativo provvedimento di assegnazione della borsa di studio;

2) previa dichiarazione del capo dei competenti laboratori, comprovante l'inizio dell'attività da parte del borsista;

3) dopo la presentazione da parte del borsista medesimo, della polizza di assicurazione di cui al successivo art. 4, e dei documenti di cui al successivo art. 12 del presente bando.

I ratei successivi saranno corrisposti su dichiarazione del capo dei laboratori ove la borsa deve essere usufruita, dalla quale risulti che l'assegnatario abbia regolarmente svolta la sua attività di ricerca, di studio e di perfezionamento in programma.

Art. 4.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di assicurarsi a sue spese per la durata della borsa contro i rischi e gli infortuni (morte, inabilità temporanea, invalidità permanente) derivanti dall'esercizio delle sue attività presso l'Istituto superiore di sanità;

2) di iniziare la proprie attività presso i laboratori cui è stato destinato alla data che sarà stabilita;

3) di frequentare i laboratori medesimi nel periodo di durata della borsa per svolgere le ricerche ed i lavori per i quali è stata concessa la borsa stessa;

4) di presentare alla segreteria didattica dell'Istituto, almeno entro dieci giorni prima dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal capo dei laboratori competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta; in tale relazione dovrà darsi notizia di eventuali invenzioni o scoperte cui abbia dato luogo l'attività esplicata dal borsista stesso;

5) di osservare le norme interne dell'Istituto e quelle particolari dei laboratori in cui svolge il proprio compito.

Art. 5.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) frequenza dei corsi di studio universitari nelle materie scientifiche o tecniche, attinenti all'oggetto delle borse di studio;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento connesso con il godimento della borsa;

e) età non superiore agli anni 28

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art 6.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla sede dell'Istituto stesso (viale Regina Elena n. 299 00161 Roma) entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo della presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, importa la inammissibilità dell'aspirante stesso al concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita, a tutti gli effetti, dal timbro a data, apposto dall'archivio dell'Istituto superiore di sanità.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante deve dichiarare con chiarezza e precisione:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza;

4) se abbia riportato o meno condanne penali;

5) a quale dei concorsi per le materie indicate nell'art. 1 del presente bando intende partecipare;

6) di accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio, e successive modifiche, approvate con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse.

In calce alla domanda devono altresì risultare la firma del candidato ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma del candidato deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 7.

La domanda di ammissione al concorso, dovrà essere corredata dai seguenti documenti, lettere *a*) e *d*), redatti in carta legale ed in ogni caso conformi alle vigenti disposizioni della legge sul bollo, nonchè dai seguenti atti, lettere *b*), *c*), *e*) ed eventuali pubblicazioni redatti in carta semplice:

a) certificato di frequenza dei corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche attinenti all'oggetto delle borse di studio, nel quale siano indicate le votazioni riportate negli esami sostenuti durante la frequenza dei corsi stessi;

b) programma delle ricerche e del lavoro cui l'aspirante intende dedicarsi nell'ambito delle materie elencate nell'art. 1 del presente bando e per le quali ha chiesto di utilizzare la borsa;

c) eventuale breve curriculum vitae et studiorum;

d) ogni altro eventuale documento, attestante studi svolti e servizi prestati, che l'aspirante ritenga utile presentare nel proprio interesse;

e) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati.

Gli atti di cui alle lettere: *b*), *c*) ed eventuali pubblicazioni, dovranno recare in calce, a pena di nullità, la firma dell'interessato.

Art 8.

Saranno esclusi dal concorso:

1) i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma dell'art. 6, e quelli che non avranno fatto pervenire entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti ad essi eventualmente restituiti, perchè formalmente imperfetti;

2) gli aspiranti le cui domande non contengono tutte le indicazioni precisate all'art. 6 del presente bando;

3) coloro che non faranno pervenire il documento e l'atto di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 7, in conformità al disposto dello stesso articolo, entro il termine di cui al primo comma dell'art. 6.

Non si terrà conto degli altri documenti, atti e pubblicazioni se perverranno all'archivio dell'Istituto superiore di sanità, oltre i termini di cui al predetto articolo, anche se spediti in tempo utile, nè si terrà conto delle domande che, alla scadenza risultassero sfornite della prescritta documentazione, nè sarà infine consentito, dopo scaduto il termine stesso, di sostituire i documenti, atti e pubblicazioni già presentati, ancorchè, per quanto riguarda quest'ultime, si tratti di sostituire dattiloscritti o bozze di stampa con i corrispondenti lavori.

Art. 9.

Coloro che intendano partecipare a due concorsi di cui alle materie indicate all'art. 1, dovranno presentare domande separate per ciascuno di essi.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata dalla prescritta documentazione di cui all'art. 7 del presente bando.

In nessun caso potrà farsi riferimento ai documenti, atti e pubblicazioni allegati alla prima domanda, o in precedenza eventualmente presentati all'Istituto superiore di sanità o ad altre amministrazioni ed enti, a qualsiasi titolo.

Al candidato che partecipi a due concorsi per le materie di cui al predetto art. 1, e risulti vincitore di ambedue i concorsi, la Commissione assegnerà al predetto la borsa di studio nelle materie nelle quali avrà riportato il punteggio più elevato.

In caso di parità di punteggio, la stessa commissione deciderà, con giudizio insindacabile, quale borsa di studio debba essere al medesimo attribuita.

Art 10.

Il giudizio sui titoli dei singoli aspiranti, la graduatoria di merito e l'assegnazione ai vincitori delle borse di studio per le singole materie elencate all'art. 1 del presente bando, saranno effettuati, nei modi previsti dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal regolamento e successive modifiche, approvato con decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965.

La commissione di cui all'art. 3 della citata legge, nel suo giudizio, terrà conto della documentazione, al fine di stabilire l'attitudine dei singoli candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica, la preparazione eventualmente già da loro acquisita nel campo specifico delle ricerche per le quali hanno chiesto di utilizzare la borsa, nonchè del programma di lavoro cui l'aspirante intende dedicarsi.

La stessa commissione può, a suo giudizio insindacabile, escludere dal concorso quei candidati, il cui programma di lavoro presentato, non sia attuabile, in relazione ai mezzi di cui dispone l'Istituto superiore di sanità, e lo stesso non sia rispondente alle finalità istituzionali dell'Istituto medesimo, o sia, comunque, non corretto dal punto di vista scientifico.

Art. 11.

Le borse di studio che risulteranno disponibili, per rinunzia e decadenza dei vincitori, potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei nelle varie materie, secondo l'ordine di ciascuna graduatoria.

Tali assegnazioni dovranno avere decorrenza effettiva, non posteriore, in ogni caso, e per qualsiasi motivo, al 1° maggio 1969.

Art. 12.

I concorrenti ai quali sia stata assegnata la borsa di studio dovranno presentare o far pervenire all'Istituto superiore di sanità i seguenti documenti, tutti su prescritta carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato di nascita);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

4) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento connesso agli studi e ricerche oggetto della borsa di studio.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data anteriore a tre mesi da quella della lettera di comunicazione relativa all'assegnazione della borsa di studio.

Art. 13.

In nessun caso si farà luogo alla restituzione dei documenti indicati nell'articolo precedente.

I documenti, atti e pubblicazioni di cui al precedente articolo 7, saranno restituiti, a richiesta degli interessati, dopo centoottanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica della notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria del presente concorso nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 14.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1968

Il Ministro: ZELIOLI LANZINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1968, Registro n 8 Sanità, foglio n. 284.

(Schema esemplificativo della domanda)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena n. 299 - 00161 — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . tel. . . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli per l'assegnazione di otto borse di studio a cittadini italiani che seguono corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche.

Dichiara di concorrere per le materie . . . .

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, di:

1) essere cittadino italiano;

2) non aver riportato condanne penali;

3) accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

4) impegnarsi, qualora gli verrà assegnata la borsa di studio, ad osservare gli obblighi di cui all'art. 4 del bando di concorso ed in particolare di contrarre l'assicurazione (morte, inabilità temporanea, invalidità permanente) per la durata della borsa stessa contro i rischi e gli infortuni derivanti dall'esercizio della sua attività presso l'Istituto superiore di sanità;

5) allegare i documenti e atti di cui all'art. 7 del bando di concorso, indicati nell'unito elenco.

Data . . . .

(Firma)

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni: . .

(7490)

Concorso per titoli per l'assegnazione di cinquantotto borse di studio a cittadini italiani provvisti di laurea

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492;

Visto il decreto interministeriale in data 30 aprile 1968 con cui vengono stabiliti il numero delle borse da assegnare durante l'esercizio finanziario 1969 ed il loro importo unitario, nonchè specificate le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate le borse di studio medesime ed il contingente massimo, non superiore al 25 per cento, di borse di studio da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente, ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie;

Visto in particolare l'art. 2 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332;

Visto il proprio decreto 10 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti addì 3 marzo 1965, registro n. 4 Sanità, foglio n. 54, modificato con decreto 1° luglio 1965 e 26 aprile 1967, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, il 4 settembre 1965, registro n. 9 Sanità, foglio n. 193 ed il 7 luglio 1967, registro n. 6 Sanità, foglio n. 388 con cui vengono stabiliti i requisiti per la partecipazione al concorso per titoli per il conferimento delle sopraddette borse di studio, i titoli valutabili, le modalità per l'assegnazione delle borse stesse e per la erogazione delle somme, nonchè la disciplina dei rapporti fra i borsisti e l'Istituto superiore di sanità;

Ritenuta l'opportunità di indire, separatamente, il concorso per l'assegnazione di dodici borse di studio nelle materie fisiche a cittadini italiani provvisti di laurea, attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto delle stesse borse;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli per l'assegnazione a cittadini italiani, provvisti di laurea, di cinquantotto borse di studio dell'ammontare di L. 1.200.000 lorde cadauna, così ripartite fra le seguenti materie:

n. 8 borse di studio per le materie biologiche;
n. 18 borse di studio per le materie chimiche;
n. 7 borse di studio per le materie biochimiche;
n. 9 borse di studio per le materie microbiologiche ed epidemiologiche;
n. 4 borse di studio per le materie parassitologiche ed epidemiologiche;
n. 4 borse di studio per le materie veterinarie;
n. 6 borse di studio per le materie di ingegneria sanitaria;
n. 2 borse di studio per le materie di elettronica sanitaria.

Le borse di studio riservate per ciascuna delle sopraddette, materie che non possano essere assegnate, andranno in aumento per le altre materie e saranno conferite ai concorrenti risultati idonei in quest'ultime e che, sulla base di una graduatoria unica, abbiano riportato nell'ordine le più alte votazioni.

Non è consentito di prendere parte a più di due concorsi per le materie sopra indicate.

Art. 2.

Le dette borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento ed il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di ricerche di lavori scientifici che interessano l'attività dell'Istituto superiore di sanità.

Esse avranno la durata di dieci mesi ciascuna e saranno godute presso l'Istituto superiore di sanità fino e non oltre il 31 dicembre 1969; la loro data di inizio sarà stabilita con il decreto del Ministro per la sanità di assegnazione delle borse medesime.

Con il decreto di prima assegnazione viene anche approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei.

La stessa graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, per gli ulteriori effetti di legge, e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante annunzio nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono esclusi dal conferimento delle borse di studio, i dipendenti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 3.

L'ammontare della borsa di studio concessa, verrà corrisposto in rate mensili anticipate, al netto delle ritenute erariali.

Per gli adempimenti amministrativi all'uopo richiesti, il pagamento del primo rateo non potrà avvenire prima di venti giorni dalla liquidazione della relativa spesa.

Tale liquidazione sarà effettuata:

1) dopo la registrazione presso la Corte dei conti, del relativo provvedimento di assegnazione della borsa di studio;

2) previa dichiarazione del capo dei competenti laboratori, comprovante l'inizio dell'attività da parte del borsista;

3) dopo la presentazione da parte del borsista medesimo, della polizza di assicurazione di cui al successivo art. 4 e dei documenti di cui al successivo art. 12 del presente bando.

I ratei successivi saranno corrisposti su dichiarazione del capo dei laboratori ove la borsa deve essere usufruita, dalla quale risulti che l'assegnatario abbia regolarmente svolta la sua attività di ricerca, di studio e di perfezionamento in programma.

Art. 4.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di assicurarsi a sue spese per la durata della borsa contro i rischi e gli infortuni (morte, inabilità temporanea, invalidità permanente) derivanti dall'esercizio della sua attività presso l'Istituto superiore di sanità;

2) di iniziare la propria attività presso i laboratori cui è stato destinato alla data che sarà stabilita;

3) di frequentare i laboratori medesimi nel periodo di durata della borsa per svolgere le ricerche ed i lavori per i quali è stata concessa la borsa stessa;

4) di presentare alla segreteria didattica dell'istituto, almeno entro dieci giorni prima dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal capo dei laboratori competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta; in tale relazione dovrà darsi notizia di eventuali invenzioni o scoperte cui abbia dato luogo l'attività esplicata dal borsista stesso;

5) di osservare le norme interne dell'istituto e quelle particolari dei laboratori in cui svolge il proprio compito.

Art. 5.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) laurea attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto delle borse;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento, connesso con il godimento della borsa;

e) età non superiore agli anni 32.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 6.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla sede dell'Istituto stesso (viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma) entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo della presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, importa la inammissibilità dell'aspirante stesso al concorso.

La data di arrivo della domanda, è stabilita, a tutti gli effetti, dal timbro a data, apposto dall'Archivio dell'Istituto superiore di sanità.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante deve dichiarare con chiarezza e precisione:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) se abbia riportato o meno condanne penali;

5) a quale dei concorsi per le materie indicate nell'art. 1 del presente bando intende partecipare;

6) di accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio, e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse.

In calce alla domanda devono altresì risultare la firma del candidato ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma del candidato deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 7.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere corredata dai seguenti documenti, lettera *a*) e *d*), redatti in carta legale ed, in ogni caso, conformi alle vigenti disposizioni sul bollo, nonchè dai seguenti atti, lettere *b*), *c*), *e*), ed eventuali pubblicazioni, redatti in carta semplice:

a) certificato di laurea attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto delle borse, nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea, nonchè la data di quest'ultimo esame;

b) programma delle ricerche e del lavoro cui l'aspirante intende dedicarsi nell'ambito delle materie elencate nell'art. 1 del presente bando e per le quali ha chiesto di utilizzare la borsa;

c) eventuale breve curriculum vitae et studiorum;

d) ogni altro eventuale documento, attestante studi svolti e servizi prestati, che l'aspirante ritenga utile presentare nel proprio interesse;

e) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati.

Gli atti di cui alle lettere *b*), *c*), nonchè eventuali pubblicazioni, dovranno recare in calce, a pena di nullità, la firma dell'interessato.

Art. 8.

Saranno esclusi dal concorso:

1) i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma dell'art. 6, e quelli che non avranno fatto pervenire entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti ad essi eventualmente restituiti, perchè formalmente imperfetti;

2) gli aspiranti le cui domande non contengono tutte le indicazioni precisate nell'art. 6 del presente bando;

3) coloro che non faranno pervenire il documento e l'atto di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 7, in conformità al disposto dello stesso articolo, entro il termine di cui al primo comma dell'art. 6.

Non si terrà conto degli altri documenti, atti e pubblicazioni, se perverranno all'archivio dell'Istituto superiore di sanità, oltre i termini di cui al predetto articolo, anche se spediti in tempo utile, nè si terrà conto delle domande che, alla scadenza risultassero sfornite della prescritta documentazione, nè sarà infine consentito, dopo scaduto il termine stesso, di sostituire i documenti, atti e pubblicazioni, già presentati, ancorchè, per quanto riguarda queste ultime, si tratti di sostituire dattiloscritti o bozze di stampa con i corrispondenti lavori.

Art. 9.

Coloro che intendano partecipare a due concorsi di cui alle materie indicate all'art. 1, dovranno presentare domande separate per ciascuno di essi.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata dalla prescritta documentazione di cui all'art. 7 del presente bando.

In nessun caso potrà farsi riferimento ai documenti, atti e pubblicazioni, allegati alla prima domanda, o in precedenza eventualmente presentati all'Istituto superiore di sanità o ad altre amministrazioni ed enti, a qualsiasi titolo.

Al candidato che partecipi a due concorsi per le materie di cui al predetto art. 1, e risulti vincitore di ambedue i concorsi, la commissione assegnerà al predetto la borsa di studio nelle materie nelle quali avrà riportato il punteggio più elevato.

In caso di parità di punteggio, la stessa Commissione deciderà, con giudizio insindacabile, quale borsa di studio debba essere al medesimo attribuita.

Art. 10.

Il giudizio sui titoli dei singoli aspiranti, la graduatoria di merito e l'assegnazione ai vincitori delle borse di studio per le singole materie elencate all'art. 1 del presente bando, saranno effettuati, nei modi previsti dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, dal regolamento e successive modifiche, approvato con decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965.

La commissione di cui all'art. 3 della citata legge, nel suo giudizio terrà conto della documentazione, al fine di stabilire l'attitudine dei singoli candidati e svolgere in genere compiti di ricerca scientifica, e della preparazione eventualmente già da loro acquisita nel campo specifico delle ricerche per le quali hanno chiesto di utilizzare la borsa, nonchè del programma di lavoro cui l'aspirante intende dedicarsi.

La stessa commissione può, a suo giudizio insindacabile, escludere dal concorso quei candidati, il cui programma di lavoro presentato, non sia attuabile, in relazione ai mezzi di cui dispone l'Istituto superiore di sanità, e lo stesso non sia rispondente alle finalità istituzionali dell'Istituto medesimo, o sia, comunque, non corretto dal punto di vista scientifico.

Art. 11.

Le borse che risulteranno disponibili, per rinunzia e decadenza dei vincitori, potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei nelle varie materie, secondo l'ordine di ciascuna graduatoria.

Tali assegnazioni dovranno avere decorrenza effettiva, non posteriore, in ogni caso e per qualsiasi motivo, al 1° maggio 1969.

Art. 12.

I concorrenti ai quali sia stata assegnata la borsa di studio dovranno presentare o far pervenire all'Istituto superiore di sanità i seguenti documenti, tutti su prescritta carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato di nascita);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

4) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento connesso agli studi e ricerche oggetto della borsa di studio.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di comunicazione relativa all'assegnazione delle borse di studio.

Art. 13.

In nessun caso si farà luogo alla restituzione dei documenti indicati nell'articolo precedente.

I documenti, atti e pubblicazioni di cui al precedente articolo 7 saranno restituiti, a richiesta degli interessati, dopo 180 giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, della notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria del presente concorso, nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 14.

Il Direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 luglio 1968

Il Ministro: ZELIOLI LANZINI

Registrato alla Corte dei conti il 24 *luglio* 1968
Registro n. 8 *Sanità, foglio n.* 289.

(Schema esemplificativo della domanda).

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità Viale Regina Elena n. 299 00161 — ROMA

Il sottoscritto . . . nato a . . . (provincia di . . .) il . . . . e residente in . . (provincia di . . .) via . n. . tel. chiede di essere ammesso al concorso per titoli per l'assegnazione di cinquantotto borse di studio a cittadini provvisti di laurea.

Dichiara di concorrere per le materie . . . .

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, di:

1) essere cittadino italiano;

2) non aver riportato condanne penali;

3) accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

4) impegnarsi, qualora gli verrà assegnata la borsa di studio, ad osservare gli obblighi di cui all'art. 4 del bando di concorso ed in particolare di contrarre l'assicurazione (morte, inabilità temporanea, invalidità permanente) per la durata della borsa stessa, contro i rischi e gli infortuni derivanti dall'esercizio della sua attività presso l'Istituto superiore di sanità;

5) allegare i documenti di cui all'art. 8 del bando di concorso, indicati nell'unito elenco.

Data . . .

(firma)

. . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .

(7491)

MINISTERO DELLA SANITÀ

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande al concorso pubblico per esami ad un posto di consigliere sanitario di 2ª classe in prova del ruolo sanitario centrale (carriera direttiva) riservato ai sanitari con specializzazione in clinica dermosifilopatica.

IL PRESIDENTE

Visti il testo unico 24 dicembre 1934, n. 2316, e successive modificazioni, nonchè il regolamento 15 aprile 1926, n. 718;

Visto il regolamento organico per il personale impiegatizio approvato con decreto interministeriale 23 marzo 1967;

Visto che con bando del 3 febbraio 1968 è stato indetto il concorso pubblico per esami a un posto di consigliere sanitario di 2ª classe in prova del ruolo sanitario centrale (carriera direttiva) riservato ai sanitari con specializzazione in clinica dermosifilopatica;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 24 febbraio 1968 su cui è stato pubblicato il bando succitato;

Considerato che, entro il termine stabilito del 25 marzo 1968, risulta pervenuta una sola domanda di partecipazione al concorso sopra indicato;

Ritenuto, al fine di consentire ad altri possibili aspiranti la partecipazione al concorso stesso e, quindi, conferire il relativo posto operando una selezione tra più concorrenti, di riaprire il termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui trattasi fino al 30 settembre 1968;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1967;

Delibera:

Per i motivi di cui alle premesse, il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico per esami a un posto di consigliere sanitario di 2ª classe in prova del ruolo sanitario centrale (carriera direttiva) riservato ai sanitari con specializzazione in clinica dermosifilopatica è riaperto sino al 30 settembre 1968.

Roma, addì 31 maggio 1968

Il presidente: GOTELLI

(7653)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina della sottocommissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a centocinquanta posti di capo tecnico in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 1967, n. 18578, registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1967, registro n. 51 bilancio Trasporti, foglio n. 370, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a centocinquanta posti di capo tecnico in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per le esigenze del servizio materiale e trazione;

Vista la propria deliberazione n. 80/P.2.1.1 del 18 marzo 1968, relativa alla nomina della commissione esaminatrice per il cennato concorso;

Delibera:

Per l'espletamento del pubblico concorso a centocinquanta posti di capo tecnico in prova, citato nelle premesse, è nominata la seguente sottocommissione esaminatrice:

Collini dott. Davide, ispettore capo superiore, membro;
Cianfarani dott. Giorgio, ispettore principale, membro;
Amodio dott. ing. Umberto, ispettore principale, membro;
Majone dott. ing. Vittorio, ispettore principale, membro;
Capasso prof. Paolo, preside istituto tecnico, membro;
Amicarelli prof. ing. Michele, ordinario istituto tecnico, membro;
Causarano Franco, coadiutore capo, segretario.

Roma, addì 9 luglio 1968

Il direttore generale: FIENGA

(7549)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Genova, nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi quattrocento posti di manovratore in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 6 del 31 marzo 1968 (Parte 1ª e 2ª), è stato pubblicato il decreto ministeriale 31 ottobre 1967, n. 18639, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per i quaranta posti riservati al compartimento di Genova nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi quattrocento posti di manovratore in prova, indetto con decreto ministeriale 14 febbraio 1967, n. 3363.

(7607)

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami a trenta posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ispettori dell'ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato.

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami a trenta posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ispettori dell'ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 20 ottobre 1967, avranno luogo in Roma, presso i locali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, via Torino, 45, alle ore 8 dei giorni 21, 22, 23 e 24 ottobre 1968.

(7612)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso per esami e titoli a cinquecentonovanta posti di direttore didattico

Si rende noto, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che le prove scritte del concorso per esami e titoli a cinquecentonovanta posti di direttore didattico, indetto con decreto ministeriale 1° aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1968, registro n. 29, foglio n. 293, avranno luogo in Roma nei giorni 18 e 19 (lunedì e martedì) novembre 1968.

(7685)

Diario delle prove scritte del concorso per esami e titoli a centosessantuno posti di ispettore scolastico

Si rende noto, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che la prova scritta del concorso per esami e titoli a centosessantuno posti di ispettore scolastico, indetto con decreto ministeriale 13 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti, il 13 aprile 1968, registro n. 29, foglio n. 289, avrà luogo in Roma il giorno 11 novembre (lunedì) 1968.

(7686)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASTI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Asti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1576 del 4 maggio 1968, con il quale sono stati dichiarati i vincitori delle condotte mediche messe a concorso con decreto n. 9031 del 28 dicembre 1965;

Atteso che, a seguito delle rinuncie esplicite dei dottori Sacchi Giovanni, Mignano Bartolomeo, Galeazzo Rino, Damiano Adriano e Grivetto Luigi per la condotta unica del comune di Refrancore, occorre provvedere alla variazione della graduatoria;

Viste le istanze dei candidati che seguono nella graduatoria, nonchè l'ordine di preferenza delle sedi indicato nelle istanze stesse;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, la legge 13 marzo 1958, n. 296 e la legge 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il dott. Boccaccio Severino è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Refrancore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, negli albi pretori della prefettura, dello ufficio del medico provinciale e del comune interessato.

Asti, addì 24 luglio 1968

Il medico provinciale: RAGUSA

(7550)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1967 prot. n. 5039 in data 21 luglio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 10 agosto 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna, bandito con decreto n. 1530 prot. n. 690 in data 23 gennaio 1965;

Visto il decreto n. 1968 prot. n. 5065 in data 22 luglio 1967, con il quale sono state assegnate ai medici vincitori le condotte poste a concorso;

Considerato che la 1ª condotta del comune di Crevalcore a seguito della rinuncia del dott. Pagliani Gianluigi è rimasta vacante e disponibile;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate nella domanda di ammissione al concorso dei singoli candidati;

Considerato che il dott. Lodi Irio (3° in graduatoria); il dott. Domenicali Giacomo (4° in graduatoria); il dott. Gandolfi Luigi «5° in graduatoria); il dott. Buttelli Mario (6° in graduatoria); il dott. Prati Domenico (7° in graduatoria); il dott. Resta Marco (8° in graduatoria) hanno rinunciato alla nomina per la condotta citata;

Visto che il dott. Malservisi Dante ha diritto alla nomina a termini di legge;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Malservisi Dante è dichiarato vincitore della 1ª condotta del comune di Crevalcore.

Bologna, addì 3 gennaio 1968

Il medico provinciale: MARENZI

(7492)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.